

X DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 aprile 1999, n. 1977.

Comune di Poggio Bustone (Rieti). Progetto realizzazione impianto G.P.L. in variante al piano regolatore generale legge n. 1/1978 e legge regionale n. 36/1987. Approvazione (delibera consiliare n. 22 del 31 maggio 1996) Pag. 23

X DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 1999, n. 2072.

Comune di Colonna (Roma). Progetto per la realizzazione di un impianto sportivo comunale polivalente coperto per il gioco della pallavolo e pallacanestro in variante al piano regolatore generale, legge n. 1/1978. Restituzione Pag. 26

X DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 1999, n. 2102.

Legge 11 gennaio 1996, n. 23: «Norme per l'edilizia scolastica». Seconda annualità del primo piano di programmazione triennale 1996/1997, amministrazione provinciale di Rieti. Richiesta di devoluzione e variazione programma d'intervento Pag. 26

X DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 1999, n. 2235.

Comune di Sabaudia (Latina). Variante al piano regolatore generale via Verbania. Restituzione Pag. 27

X DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 1999, n. 2236.

Comune di Poggio Moiano (Rieti). Progetto opere di urbanizzazione primaria a servizio del comparto di edilizia pubblica in via Roma in variante al piano regolatore generale. Legge 3 gennaio 1978, n. 1 e legge regionale 2 luglio 1987, n. 36. Approvazione Pag. 28

X DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 1999, n. 2237.

Comune di Cerveteri (Roma). Variante al piano regolatore generale, adeguamento normativa urbanistica della zona Borgo S. Martino-Quartaccio. Delibera del consiglio comunale n. 55 del 16 giugno 1995. Reiezione Pag. 30

X DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 1999, n. 2374.

Comune di Roma. Progetto dei lavori di costruzione e sistemazione della strada e della fognatura di via Grotte di Gregna. Variante al piano regolatore generale, legge 3 gennaio 1978, n. 1. Legge regionale 2 gennaio 1987, n. 36 Pag. 32

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 1999, n. 2376.

Comune di Coreno Ausonio (Frosinone). Variante al piano regolatore generale per realizzazione parcheggi comunali e viabilità interna. Approvazione Pag. 34

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 1999, n. 2377.

Comune di Antrodoco (Rieti). Variante norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale (delibera consiliare 3 settembre 1998, n. 73). Restituzione Pag. 36

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 1999, n. 2378.

Comune di Subiaco (Roma). Modifica art. 21 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale (delibera consiliare n. 68 del 13 novembre 1993) Pag. 37

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 1999, n. 2491.

Rettifica alla deliberazione n. 1488 del 28 aprile 1998 concernente Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale (D.P.R. n. 484 del 22 luglio 1996). Graduatoria unica definitiva valida per l'anno 1997 (domande presentate entro il 30 giugno 1996) Pag. 38

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 1999, n. 2494.

Legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, art. 19, comma 1, modificato con legge regionale 13 settembre 1995, n. 49, comune di Viterba. Riserva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica Pag. 39

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 1999, n. 2522.

Comune di Morlupo. Piano particolareggiato Morlupo-Capena, deliberazione consiglio comunale n. 61 del 21 novembre 1994; piano particolareggiato via delle Grotte, deliberazione consiglio comunale n. 62 del 21 novembre 1984 e piano particolareggiato Montelungo, deliberazione consiglio comunale n. 60 del 21 novembre 1994. Approvazione Pag. 40

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 1999, n. 2667.

Rettifica all'avviso pubblico approvato con delibera di Giunta regionale n. 958 del 2 marzo 1999 relativo alla legge regionale 5 ottobre 1998, n. 44 «Interventi per la riqualificazione delle strutture commerciali e di ristorazione, in occasione del Giubileo del 2000» Pag. 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 1999, n. 531.

Decreto Presidente Giunta regionale n. 340 del 4 marzo 1999 avente per oggetto: «Decreto Presidente Giunta regionale n. 2101 del 12 novembre 1996 concernente: Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51. ADISU Roma Tre. Nomina consiglio di amministrazione. Sostituzione componente». Revoca Pag. 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 1999, n. 675.

Comune di Orvinio (Rieti). Variante al piano regolatore generale per il mutamento di destinazione da zona «G2» espansione, a zona «D5», servizi privati Pag. 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 1999, n. 676.

Comune di Poggio Mirteto (Rieti). Richiesta nulla osta concessione edilizia in deroga per l'ampliamento di un fabbricato ad uso albergo denominato «da Peppino». Reiezione Pag. 49

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04 MAG.1999

ADDI' 04 MAG.1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	FRMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
ECNADONNA	Salvatore	"	NETA	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: _____

AMATI - CIOFFARELLI

DELIBERAZIONE N° 2378

OGGETTO : Comune di Subiaco (Rm). Modifica, art. 21 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. (delibera consiliare n. 68 del 13.11.1993).



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n.8;

VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n.72;

VISTA la legge regionale 8 novembre 1977, n.43 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;

PREMESSO che il Comune di Subiaco (Rm) è disciplinato ai fini urbanistici da un Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.6022 del 4.11.1982;

VISTA la deliberazione consiliare n.58 del 19.11.1993, resa esecutiva dal CO.RE.CO. nella seduta del 16.12.1993, con verbale n.147, con la quale il Comune di Subiaco ha sostituito il comma dell'art.21 delle Norme Tecniche di Attuazione P.R.G. per la zona agricola - Sottozona "H" riguardante il distacco dai confini: "m.10,00 oppure a confine con parete cieca; saranno salve le costruzioni esistenti ubicate ad una distanza inferiore per le quali gli interventi di ogni tipo (ampliamenti e sopraelevazioni), saranno regolati dal Codice Civile;

RITENUTO che a seguito della pubblicazione degli atti e degli elaborati, avvenuta nei modi e forme di legge, non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni;

VISTO il provvedimento in data 5.7.1995, n.2716 con il quale l'Assessorato all'Ambiente ha espresso ai sensi dell'art.13 della legge 2.2.1974, n.64 il proprio parere favorevole nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zone simiche e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- qualsiasi intervento edificatorio da realizzare nella sottozona H - Agricola Normale, dovrà essere preceduto da dettagliate indagini geognostiche e geotecniche, tese ad accertare la reale situazione litostratigrafica del terreno stesso, allo scopo di definire nel modo più appropriato il tipo di fondazione da adottare, il relativo dimensionamento, nonché la quota di imposta. Tali ulteriori indagini dovranno essere allegate alla relazione di cui all'art.17 della legge 2.2.1974, n.64 da presentarsi al Comune e al Settore decentrato Opere e Lavori Pubblici della Regione Lazio a completamento della documentazione per l'esame del Progetto";

CONSIDERATO che gli atti relativi alla variante in questione, presentati all'Assessorato Urbanistica e Casa, sono stati da questo sottoposti all'esame del Comitato Tecnico Consultivo Regionale, 1ª Sezione;





Visto il voto n.367/3, reso nell'adunanza del 6.6.1997, che forma parte integrante della presente delibera, cui si allega sotto la lettera "A", con il quale il predetto Consesso ha ritenuto parzialmente ammissibile, come meglio specificato nel voto stesso, la richiesta di variazione dell'art. 21 delle N.T.A. del P.R.G.;

VISTA la lettera 2.3.1998, n.787 con la quale l'Assessore Regionale all'Urbanistica e Casa ha comunicato le modifiche proposte dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale al Comune di Subiaco, invitandolo a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni ai sensi dell'art.3.della legge n.765/1967;

VISTA la deliberazione consiliare 9.2.1999, n.9 con la quale il Comune di Subiaco accettato integralmente le modifiche richieste dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale;

RITENUTO di condividere e fare proprio il parere del Comitato Tecnico Consultivo Regionale - 1° Sezione, n.367/3 del 6.6.1997;

DELIBERA

La variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale adottata dal Comune di Subiaco con deliberazione consiliare n.68 del 19.11.1993* è ritenuta ammissibile con le limitazioni e le ablazioni contenute nel voto del C.T.C.R. - 1° Sezione n.367/3 del 6.6.1997, che forma parte integrante della presente delibera alla quale è allegato sotto la lettera "A" e con le prescrizioni contenute nel parere 5.7.1995, n.2716, resc ai sensi dell'art.13 della legge 2.2.1974, n.64, dell'Assessorato all'Ambiente.

La presente delibera non è soggetta a controllo ai sensi dell'art.17, punto 32 della legge 15.5.1997, n.127.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

* vista dall'Assessore Urbanistica e Casa

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



20 MAG. 1999

COMITATO TECNICO CONSULTIVO REGIONALE
1^a SEZIONE
Urbanistica e Assetto del Territorio
ALLEGATO PRESIDENTE

22 GEN 1998

Per Copia Conforme
C.T.C.R. 1^a Sezione
Urbanistica

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO URBANISTICA E CASA
L. 11/10/1997

GRASSO

COMITATO TECNICO CONSULTIVO REGIONALE
1^a SEZIONE

Adunanza del 6.6.1997

Voto... 257/3

Commissione relatrice: Arch. Dino Saraullo
Prof. Camillo Nucci

ALLEGATA DELIB. N. 2773

DEL - 4 MAG. 1999

Cur

OGGETTO: Comune di Subiaco
Variante al P.R.G. - Modifica N.T.A. art. 21
Delibera consiliare n. 68/93

LA SEZIONE

Vista la nota 1982 del 22.11.1994 con la quale il Settore Amministrativo per la Pianificazione Comunale ha trasmesso al Settore Tecnico gli atti ed elaborati della variante in oggetto per la relativa istruttoria ai sensi della L.R. n. 43 dell'8.11.1977;

Visto che con la stessa nota il predetto Settore Amministrativo ha assicurato che gli atti ed elaborati sono regolari sotto il profilo formale;

Vista l'istruttoria Tecnica all'uopo predisposta in data 11.4.1996;

Vista la proposta di parere formulata dal Settore Tecnico per la Pianificazione Comunale in merito al predetto affare, in ragione di quanto disposto dalla L.R. 29 gennaio 1983, n. 9;

Udita la Commissione Relatrice;



Settore

Ufficio

Foglio B

COMITATO TECNICO CONSULENTI REGIONALE

Rivista di SEZIONE del

Urbanistica - Aspetto del Territorio

PREMESSO

L'edificazione nel Comune di Subiaco è attualmente disciplinata da un P.R.G. approvato dalla G.R. in data 4.11.1982 con deliberazione n. 6022;

Il territorio comunale è inserito nel piano territoriale paesistico n. 8 e risulta in parte vincolato ai sensi della L.N. 1479/39;

Con deliberazione consiliare n. 68 del 19.11.1993, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Subiaco ha adottato la variante di cui all'oggetto,

Gli atti trasmessi a questo Assessorato all'Urbanistica ai fini dell'approvazione regionale sono i seguenti:

- 1) Deliberazione Consiliare n. 68/93 con la quale è stata adottata la modifica alle N.T.A. del P.R.G.;
- 2) Avviso di pubblicazione;
- 3) F.A.L. n. 29 del 12.4.1994
- 4) Esemplare del giornale "Il Tempo" del 15.4.1994
- 5) Certificato di avvenuta pubblicazione
- 7) Testo delle N.T.A. vigenti
- 8) N.O. ai sensi della L.N. 64/74 art. 13 pervenuto il 16.10.95

La variante adottata con delibera n. 68/93 testualmente prevede:
"di sostituire come segue il comma dell'art. 21, sottozona H - Agricola normale riguardante il distacco dai confini: m. 10,00 oppure a confine con parete cieca; saranno salve le costruzioni esistenti ubicate ad una distanza inferiore per le quali gli interventi di ogni tipo (ampliamenti e sopraelevazioni), saranno regolati dal codice civile".

CONSIDERATO

La variante proposta è giustificata dalla particolare morfologia e tipologia delle aree agricole del territorio comunale, caratterizzate in alcuni casi, a seguito dell'eccessivo frazionamento della proprietà terriera, da appezzamenti a forma allungata con elevato rapporto tra i lati del fondo, che non consentono ai fini della edificazione il rispetto dei distacchi dai confini previsti dalle vigenti N.T.A.

Pertanto, tenendo conto della particolare importanza socio-economica che riveste la zona agricola nel territorio, per soddisfare le esigenze abitative della popolazione locale, si ritiene che la riduzione delle distanze dai confini da 20,00 mt a 10,00 sia ammissibile, limitamente alle superfici minime d'intervento di larghezza inferiore a mt. 55,00, e sempre che dette superfici non derivino da frazionamenti successivi alla data di adozione del PRG.



Sottosegretario

Consigliere

Relatore

COMITATO TECNICO CONSORTIVO REGIONALE

Sezione di Urbanistica

Urbanistica - Assetto del Territorio

Allegato

Tutto ciò fermo restando la possibilità edificatoria "a confine" con parete cieca e fatta salva la distanza minima di 30,00 mt. da osservare rispetto al ciglio delle strade, come previsto dalla vigente normativa.

Per quanto riguarda, invece, gli edifici esistenti ubicati a distanza inferiore e la facoltà di ridurre, per interventi edilizi, le distanze dai confini in relazione alle norme previste in materia dal C.C., si ritiene la proposta non accoglibile essendo incongruente con quanto disposto dal nono comma dell'art. 21 delle N.T.A. relative alla zona "Agricola" che ammette, in tali casi, solo l'esclusione di opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, senza possibilità quindi di ampliamenti e sopraelevazioni e di conseguente riduzione degli attuali distacchi.


Ai fini della tutela la variante non incide su valori di tipo ambientale e pertanto è da considerarsi compatibile con le previsioni del P.T.P. numero 8. Comunque dovranno essere escluse dalla variante le aree che risultano comprese nel parco regionale dei Monti Simbruini.

Tutto ciò premesso la Sezione è del

PARERE

Che la variante adottata dal Comune di Subiaco con delibera 68/93, tendente a ridurre la distanza dai confini nelle zone H "Agricola normale" - Art. 21 delle attuali N.T.A. - da mt. 20,00 a mt 10,00 possa ritenersi ammissibile e meritevole di benessere regionale con le condizioni e limitazioni precisate in "considerato", mentre non è da ritenere ammissibile la proposta di riduzione delle distanze dai confini, per gli interventi su edifici esistenti ubicati a distanza inferiore, in base alle norme del C.C.

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE
(Dr. Carmelo Grasso)



Il presidente della sezione
(Salvatore Bonadonna)



subvot/lc

